



**Unità di Progetto, Politiche fiscali e finanziarie**  
Servizio Politiche fiscali e finanziarie  
Ufficio Tributi

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 19.5.2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 2.7.2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.04.2016

Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 13.03.2017 e n. 33 del 30/03/2017

## **INDICE**

### **CAPO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

- Articolo 1.A Oggetto e presupposto
- Articolo 2.A Funzionario responsabile del tributo
- Articolo 3.A Dichiarazioni, versamenti, riscossione
- Articolo 4.A Compensazioni e calcolo degli interessi
- Articolo 5.A Accertamento con adesione e rateazione del pagamento dei tributi accertati

### **CAPO B - IMU**

- Articolo 1.B Oggetto
- Articolo 2.B Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Articolo 3.B Aree fabbricabili
- Articolo 4.B Agevolazioni e riduzioni per inagibilità e inabitabilità
- Articolo 5.B Incentivi per l'attività di controllo

### **CAPO C - TASI**

- Articolo 1.C Oggetto
- Articolo 2.C Presupposto del tributo
- Articolo 3.C Soggetti passivi e base imponibile
- Articolo 4.C Aliquote, detrazioni e riduzioni
- Articolo 5.C Servizi indivisibili
- Articolo 6.C Modalità di versamento

### **CAPO D - TARI**

- Articolo 1.D Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 2.D Soggetti passivi
- Articolo 3.D Gestione classificazione dei rifiuti
- Articolo 4.D Locali e aree scoperte
- Articolo 5.D Base imponibile e tariffa
- Articolo 6.D Obbligazione tributaria
- Articolo 7.D Piano finanziario
- Articolo 8.D Classificazione utenze non domestiche
- Articolo 9.D Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Articolo 10.D Tributo giornaliero
- Articolo 11.D Riduzione per le utenze domestiche
- Articolo 12.D Riduzione per le utenze non domestiche
- Articolo 13.D Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio e agevolazioni
- Articolo 14.D Condizioni e modalità per ottenere le agevolazioni
- Articolo 15.D Obbligo di dichiarazione
- Articolo 16.D Riscossione

### **CAPO E - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 1.E Abrogazione e norme di rinvio
- Articolo 2.E Trattamento dati personali
- Articolo 3.E Entrata in vigore

#### **Allegati**

1. Tabella Servizi indivisibili
2. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche

## **CAPO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

### **Articolo 1.A**

#### **Oggetto e presupposto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (di seguito denominata IUC) nel Comune di Monza, istituita con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso d'immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Articolo 2.A**

#### **Funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

### **Articolo 3.A**

#### **Dichiarazioni, versamenti, riscossione**

1. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini stabiliti dalla legge e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.
2. Restano valide, se non sono variate le condizioni, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, IMU, Tarsu e Tares. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.
3. Tutti i possessori d'immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine previsto dalla legge.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell'articolo 15.D.
5. Per l'IMU si considerano regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l'intera imposta dovuta e che sia stato effettuato nei termini.
6. Per la TASI si considerano regolari i versamenti effettuati pro-quota a condizione che soddisfino l'intera obbligazione tributaria dovuta e che siano stati effettuati nei termini.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore a € 12,00. Tale importo s'intende riferito al tributo complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
8. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito nel precedente comma, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
9. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo del tributo da restituire per ciascuna annualità risulti pari o inferiore a € 12,00 per ogni singola componente della IUC.

10. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, sanzioni e interessi è inferiore o pari ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Non si procede alla riscossione coattiva dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

#### **Articolo 4.A** **Compensazioni e calcolo degli interessi**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il tributo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato con gli importi dovuti a titolo della IUC. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
2. La misura annua degli interessi per ogni singola componente della IUC, ove previsti, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

#### **Articolo 5.A** **Accertamento con adesione e rateazione del pagamento dei tributi accertati**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs n. 23/2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs n. 218/1997. Nel caso di pagamento rateale delle somme dovute, a seguito di accertamento con adesione, si applicano gli interessi legali, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.
2. Il Funzionario responsabile d'Imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento dell'imposta, per ogni singolo tributo (IMU, TARI e TASI) fino ad un massimo di trentasei rate mensili.
3. Le condizioni di temporanea difficoltà economica saranno valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di pagamento, rapportate al reddito del contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) negli anni immediatamente precedenti e della situazione economica alla data di presentazione dell'istanza di rateazione.
4. Per rateazioni inferiori a sei rate non sono dovuti interessi.
5. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a €. 50,00.
6. Qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad €. 50.000,00 è obbligatorio presentare idonea garanzia o polizza fideiussoria, redatte sui modelli predisposti dal Comune, appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato.
7. La rateizzazione sarà comprensiva degli interessi legali.
8. In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una singola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
9. In caso di mancato pagamento, si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto con applicazione delle sanzioni non ridotte.

## **CAPO B - IMU**

### **Articolo 1.B**

#### **Oggetto**

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Monza, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Nel caso d'immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Monza nel caso in cui la cui superficie insiste prevalentemente sul territorio comunale.

### **Articolo 2.B**

#### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. Lo stesso regime si applica alle pertinenze dell'abitazione principale (C2, C6, C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

### **Articolo 3.B**

#### **Aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili é il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992 avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso e di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio e i criteri valutativi di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Tali valori non sono vincolanti né per il Comune, né per il contribuente, ma sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
4. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.
6. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

**Articolo 4.B**  
**Agevolazioni e riduzione per inagibilità e inabitabilità**

1. Il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per:
  - a) le unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività d'impresa;
  - b) per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), ai sensi dell'articolo 2 comma 3 Legge n. 431/98 e ai sensi delle condizioni previste per i canoni Sociale e Moderato dalla Legge Regionale n. 27/2009;
  - c) per l'abitazione e le relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni:
  - a) l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato;
  - b) la riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato d'inagibilità o d'inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992;
  - c) ai fini dell'applicazione della riduzione, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:  
gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - d) lo stato d'inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato d'inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo;
  - e) non costituisce motivo d'inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua);
  - f) ai fini delle agevolazioni previste dal comma 2 del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione.
3. Le agevolazioni si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

**Articolo 5.B**  
**Incentivi per l'attività di controllo**

1. E' costituito un fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti da ripartire tra il personale coinvolto nell'attività di accertamento dell'evasione ai sensi dell'articolo 59, primo comma, lettera p) del D.Lgs. 446/1997.
2. La misura e le modalità di ripartizione del fondo per l'attribuzione dei compensi

- incentivanti saranno stabilite con apposito provvedimento di Giunta Comunale. Detto fondo è commisurato ai maggiori proventi conseguenti il recupero dell'evasione.
3. Dall'entità di tale fondo e dalla eventuale ripartizione effettuata, nonché dall'eventuale effettivo ammontare dei maggiori proventi conseguenti il recupero dell'evasione viene informato il Consiglio comunale, nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Uffici comunque entro l'esercizio di Bilancio dell'anno successivo a quello della riscossione.

## CAPO C - TASI

### Articolo 1.C

#### Oggetto

1. Il presente capo disciplina la TASI nel Comune di Monza, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

### Articolo 2.C

#### Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TASI si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### Articolo 3.C

#### Soggetti passivi e base imponibile

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI, se dovuta, nella **misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
4. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 3.B del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 4.B del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
7. Per i fabbricati d'interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con altre riduzioni.

## **Articolo 4.C** **Aliquote, detrazioni e riduzioni**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la stessa delibera il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. Il Comune accorda alle persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, con una soglia ISEE stabilita annualmente dal Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, una riduzione del 70% della TASI.

## **Articolo 5.C** **Servizi indivisibili**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e parzialmente indivisibili, è riportata nell'allegato 1 del presente regolamento. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che approva annualmente le aliquote e le detrazioni della TASI, saranno indicati analiticamente i costi di ciascuno dei servizi indivisibili e parzialmente indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Il gettito TASI, per l'esercizio di riferimento, non potrà in nessun caso essere superiore alla spesa prevista in bilancio per i servizi indivisibili e parzialmente indivisibili al netto delle entrate eventualmente previste.
3. I costi computabili per determinare il gettito massimo della TASI sono per natura i seguenti:
  - costi del personale
  - acquisto beni, acquisto servizi, noli e utilizzo e beni di terzi, trasferimenti e contributi, interessi su operazioni di debito, oneri straordinari, ammortamenti dei beni utilizzati per l'esercizio dei servizi.
4. Ove il gettito TASI previsto ecceda i costi sostenuti per i servizi totalmente indivisibili, è consentito computare anche i costi riferiti ai servizi parzialmente indivisibili attenendosi ai seguenti criteri. Le componenti di costo dei servizi parzialmente indivisibili non computabili ai fini della determinazione del gettito massimo della TASI sono le seguenti:
  - a) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, sono costi divisibili quelli riferiti alla produzione di certificazioni anagrafiche, di atti dello stato civile e di notifica delle iscrizioni nei registri anagrafici di stato civile, leva ed elettorale;
  - b) Scuola materna comunale, sono costi divisibili quelli riferiti al servizio d'insegnamento (spese per il personale docente ed amministrativo) e alla pulizia e custodia dei locali;
4. Biblioteche, musei, pinacoteche, sono costi divisibili quelli riferiti alla fruizione del pubblico (servizi di sportello, biglietterie).
5. I servizi in parte indivisibili sono contabilizzati, ai fini TASI, applicando i seguenti coefficienti alla spesa prevista. I coefficienti sono determinati in ragione dell'incidenza dei costi imputabili alla componente divisibile dei servizi:
  - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 0,8
  - Scuola materna comunale 0,3
  - Biblioteche, musei, pinacoteche 0,5

## **Articolo 6.C** **Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese è computato per intero.

2. In sede di adozione delle tariffe, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

## **CAPO D - TARI**

### **Articolo 1.D**

#### **Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 2.D**

#### **Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli detentori o possessori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 3.D**

#### **Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. I servizi sono affidati nel rispetto della disciplina per la tutela della concorrenza per il mercato, fatti salvi i casi in cui è ammessa la gestione diretta.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.
4. Per quanto riguarda la tipologia per qualità e quantità dei rifiuti assimilati agli urbani si rinvia alla delibera di C.C. n. 39 del 22/05/1998.

5. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani secondo i criteri contenuti nella delibera di C.C. n. 39 del 22/05/1998, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
  - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
  - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
  - rifiuti ingombranti
  - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
  - indumenti e lenzuola monouso;
  - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
  - pannolini pediatrici e i pannoloni,
  - contenitori e sacche delle urine;
  - rifiuti verdi.

#### **Articolo 4.D** **Locali e aree scoperte**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi fino a prova contraria a carico del contribuente.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
3. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione dei rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
  - a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  - c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
  - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - e) superfici coperte di altezza inferiore o uguali a 150 centimetri.
  - f) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - g) le aree adibite a verde;
  - h) giardini, orti ed aree cortilizie;
  - i) aree adibite al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;
  - j) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui

- insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- n) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
  4. Le sopra elencate condizioni devono essere indicate o nella dichiarazione iniziale o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi o da idonea documentazione.

#### **Articolo 5.D** **Base imponibile e tariffa**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale ovvero da misurazione diretta.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. La TARI commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ha natura tributaria non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e di una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. Le utenze domestiche costituite da box, cantine o locali accessori a quelli di uso abitativo, anche quando ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette solo alla quota fissa in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali dell'abitazione.
6. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
7. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, previsti annualmente nel Piano finanziario e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) la misura dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd fra quelli previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.
  - c) la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, del DPR n. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente con un massimo dell'1%.

## **Articolo 6.D**

### **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione dei locali ed aree. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini indicati dal presente Regolamento.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo prova contraria con idonea documentazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
4. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa a condizione che la dichiarazione sia presentata nei termini stabiliti dal presente Regolamento, salvo prova contraria con idonea documentazione.

## **Articolo 7.D**

### **Piano Finanziario**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto annualmente dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Settore Ambiente per il controllo e successivamente approvato dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione delle tariffe per il tributo sui rifiuti.

## **Articolo 8.D**

### **Classificazione utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2 del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione che sono identificate catastalmente come singole unità immobiliari.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale è applicata, alla superficie a tal fine utilizzata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**Articolo 9.D**  
**Determinazione numero occupanti per le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 31 gennaio di ciascun anno o per le nuove utenze alla data d'iscrizione nei registri anagrafici. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di persone fisiche residenti o di persone giuridiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, convenzionalmente quello di un'unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

**Articolo 10.D**  
**Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione delle attività di cui alla tabella allegata al presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per quantità e qualità.
6. La tassa giornaliera sui rifiuti non si applica nei casi di:
  - a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
  - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Articolo 11.D**

### **Riduzione per le utenze domestiche**

1. La tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 ottobre dell'anno precedente rispetto a quello del riconoscimento della riduzione, di apposita autocertificazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Articolo 12.D**

### **Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, a proprie spese, in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categorie di attività	% di riduzione
Tipografie	40%
Falegnamerie, vetrerie	20%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazioni veicoli	30%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	40%
Verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentisti	20%

3. Per le attività diverse da quelle considerate in elenco la riduzione sarà determinata con riferimento alla tipologia di attività economica con caratteristiche maggiormente similari.
4. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione iniziale o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
6. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
7. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
8. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, in modo autonomo, come di seguito:
  - 10% nel caso di recupero dal 15% fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 30% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti viene determinata applicando alla superficie i coefficienti  $K_d$  di produzione (Kg/mq.) desunti in sede di determinazione della tariffa.

Al fine del calcolo della precedente quota il contribuente deve presentare apposita dichiarazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La quota del tributo non dovuto opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.
9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
10. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 ottobre dell'anno precedente rispetto a quello del riconoscimento della riduzione, di apposita autocertificazione, attestante di aver attivato il compostaggio aerobico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
11. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, hanno diritto a un coefficiente di riduzione della tariffa variabile della TARI proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

L'agevolazione si applica solo nei casi in cui l'Operatore del settore alimentare presenta la comunicazione ai sensi dell'art. 16 1° comma della legge 166/2016 con indicazione anche delle quantità dei prodotti conferiti.

Nel caso in cui i beni siano ceduti ai soggetti donatari di cui all'art. 2 comma 1 lettera b del L. 166/2016, l'operatore del settore alimentare deve, inoltre, presentare documentazione rilasciata dal soggetto beneficiario, con indicazione della qualità e quantità dei beni ricevuti degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, con l'impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali per fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

La riduzione della tariffa variabile si applica come segue:

- 5% nel caso di donazione di beni alimentari dal 10% fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 10% nel caso donazione di beni alimentari di oltre il 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti viene determinata applicando alla superficie oggetto di tassazione i coefficienti Kd di produzione (Kg/mq.) desunti in sede di determinazione della tariffa.

Al fine del calcolo della precedente quota il contribuente deve presentare istanza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione sopra indicata.

La riduzione non può superare il 10% della tariffa variabile e sarà applicata l'anno successivo sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente.

### **Articolo 13.D**

#### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio e agevolazioni**

##### **Punto1 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio:**

- a) La TARI è dovuta in misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- b) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%. Se gli eventi di cui ai commi precedenti sono dovuti per ragioni, cause o responsabilità imputabili al gestore del servizio, il Comune eserciterà il diritto di rivalsa dei costi economici, ivi compresi gli sgravi, i rimborsi e le riduzioni del tributo applicati.

##### **Punto 2 - Agevolazioni per la raccolta differenziata:**

- a) Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti d'imballaggi.

In applicazione dell'articolo 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:

- smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
- smaltimento/trattamento dei materiali differenziati raccolti;
- tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;

che sono state determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e di costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

Il minor costo sostenuto in un esercizio per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato dal Comune a riduzione del costo del servizio, ai fini della formazione della tariffa per l'esercizio successivo.

Ai medesimi fini di cui al comma precedente, anche il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto alla previsione, sarà computato a riduzione del costo del servizio, ai fini della formazione della tariffa per l'esercizio successivo.

##### **Punto 3 - Riduzioni ed esenzioni:**

- a) Alle persone sole o riunite in nucleo familiare in condizioni di accertata indigenza con ISEE non superiore al valore stabilito annualmente dal Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, il Comune riconosce, a domanda, un contributo pari al 100% per il pagamento della tassa per i locali direttamente abitati. E' accordata, a domanda, una riduzione del 50% alle persone con un ISEE fino ad 1,50 volte quello previsto per l'esenzione e del 20% per i soggetti passivi con ISEE superiore a 1,50 volte fino al doppio dell'ISEE previsto per l'esenzione.

Le riduzioni di cui al precedente comma 2, della presente lettera a) sono finanziate mediante specifici stanziamenti di spesa sociale nel limite della disponibilità del bilancio di previsione e dando la precedenza ai soggetti con ISEE più basso. L'ufficio che riceve le richieste provvede ad accertare la sussistenza e la misura del diritto alla riduzione,

liquidando il contributo in misura corrispondente. L'istanza deve essere presentata entro il 31/12/ di ciascun anno di riferimento. Il contributo è versato a compensazione della quota parte di tassa iscritta a ruolo a carico del soggetto passivo iscritto a ruolo. Le riduzioni riconosciute ai sensi della presente lettera a), non incidendo sul gettito della tassa, non assumono natura tributaria e pertanto sono applicabili a partire dall'anno 2015.

- b) E' accordata una riduzione del 30% sull'importo della tassa dovuto alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali, nonché ai comitati, associazioni, fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dall'art. 10 del D.Lsvo 460/1997 e iscritte all'apposito Albo delle Finanze, istituito dall'art. 11 dello stesso decreto ed ogni altro ente che non abbiano, per statuto, scopo di lucro (oratori, associazioni culturali ed assistenziali, enti di beneficenza, partiti e sindacati, ecc.,) per i locali e le aree o le parti di esse ove sono svolte le attività proprie dell'ente, prive di carattere commerciale.
- c) E' riconosciuta l'esenzione della tassa per i locali e per le aree utilizzati per l'esercizio di qualsiasi culto ammesso dallo Stato, con esclusione dei locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- d) La tariffa è applicata con una riduzione del 50% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche non statali purché legalmente riconosciute.  
Le medesime scuole possono essere esentate del tutto dal pagamento della tassa sui rifiuti a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica a consuntivo dei progetti realizzati.  
L'Assessorato alla Pubblica Istruzione in accordo con gli organi collegiali (Distretto, Consiglio di Circolo e Istituto) definirà le modalità in base alle quali sarà concessa l'esenzione per quelle scuole che partecipano ai progetti comunali sopra indicati.

#### **Articolo 14.D** **Condizioni e modalità per ottenere le agevolazioni**

1. Le riduzioni tariffarie stabilite nel presente Regolamento, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
2. L'esenzione e/o l'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, ad eccezione dell'agevolazione prevista nel comma a) dell'art. 13D punto 3 per la quale deve essere presentato annualmente dichiarazione ISEE.
3. Il Comune si riserva di compiere, in qualunque momento, gli opportuni accertamenti e può richiedere la documentazione necessaria al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o l'agevolazione.
4. Le agevolazioni previste nell'articolo 13.D punto 3 del presente Regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.
5. Nel caso si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

#### **Articolo 15.D** **Obbligo di dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere redatta su moduli appositamente predisposti dall'ufficio Tributi e presentata entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio/variazione/cessazione dell'occupazione e/o della detenzione nell'ottica di uno

- snellimento delle procedure e al fine di evitare il cumulo di pagamenti per il contribuente.
2. Non saranno applicate sanzioni qualora il contribuente presenti la dichiarazione entro e non oltre i termini stabiliti dalla legge.
  3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo
  4. La dichiarazione deve essere presentata:
    - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
    - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
    - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
  5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
  6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
    - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale,) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
    - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
    - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
    - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
    - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
    - g) per le utenze non domestiche denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC.

#### **Articolo 16.D Riscossione**

1. In sede di adozione delle tariffe, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
2. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno di riferimento, applicando le tariffe deliberate alla superficie occupata e, in caso di utenze domestiche, al numero occupanti al 31 gennaio dell'anno d'imposizione.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso d'inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs n. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.

**CAPO E**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 1.E**  
**Abrogazione e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/10/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa l'applicazione della TARES, di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni nelle norme di legge inerenti l'attività di accertamento, di riscossione, di sanzioni e di contenzioso nonché nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Articolo 2.E**  
**Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Articolo 3.E**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento IUC entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

**ALLEGATO 1**  
**Tabella Servizi indivisibili**

<b>FUNZIONI</b>	<b>COD.</b>			<b>PERCENTUALE DI INDIVISIBILITA'</b>	<b>SERVIZI</b>
GENERALI DI AMMINISTRAZIONE-GESTIONE-CONTROLLO	01	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE - DECENTRAMENTO
	02	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	SEGRETARIA GENERALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
	03	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMM. - PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE
	04	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (al netto spese tasse rifiuti)
	05	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
	06	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	UFFICIO TECNICO
	07	1	INDIVISIBILE ECCETTO LE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	0,8	ANAGRAFE-STATO CIVILE - ELETTORALE-LEVA E SERVIZIO STATISTICO
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	01	2	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	UFFICI GIUDIZIARI
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	01	3	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	POLIZIA MUNICIPALE
ISTRUZIONE PUBBLICA	01	4	INDIVISIBILE LA PARTE LEGATA AL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI E IMPIANTI, DIVISIBILE IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE	0,3	SCUOLA MATERNA
	02	4	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	ISTRUZIONE ELEMENTARE
	03	4	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	ISTRUZIONE MEDIA
	04	4	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI	01	5	DIVISIBILE PER MUSEI E PINACOTECHE	0,5	BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE
VIABILITA' E TRASPORTI	01	7	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
	02	8	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
GESTIONE TERRITORIO	01	9	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
	03	9	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
	06	9	SERVIZIO INDIVISIBILE	1	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

## ALLEGATO 2

### TARI

#### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

##### D Utenze domestiche

- D.1 Utenze domestiche con un componente
- D.2 Utenze domestiche con due componenti
- D.3 Utenze domestiche con tre componenti
- D.4 Utenze domestiche con quattro componenti
- D.5 Utenze domestiche con cinque componenti
- D.6 Utenze domestiche con sei o più componenti

##### N Utenze non domestiche: categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

- N.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- N.2 Cinematografi e teatri
- N.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- N.4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- N.5 ~~Stabilimenti balneari~~
- N.6 Esposizioni, autosaloni
- N.7 Alberghi con ristorante
- N.8 Alberghi senza ristorante
- N.9 Case di cura e di riposo, collegi, carceri e caserme
- N.10 Ospedali
- N.11 Uffici, agenzie, studi professionali, servizi
- N.12 Banche ed istituti di credito
- N.13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
- N.14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- N.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- N.16 Banchi di mercato beni durevoli
- N.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- N.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- N.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- N.20 Attività industriali con capannoni di produzione
- N.21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- N.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- N.23 Mense, birrerie, amburgherie
- N.24 Bar, caffè, pasticceria
- N.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- N.26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- N.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- N.28 Ipermercati di generi misti
- N.29 Banchi di mercato generi alimentari
- N.30 Discoteche, night club